

# GR\_GERICHTE SK1 2017 19 vom 26. April 2019

GR Gerichte, 2019-04-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SK1\\_2017\\_19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK1_2017_19)

FR: GR\_GERICHTE SK1 2017 19 du 26 avril 2019

IT: GR\_GERICHTE SK1 2017 19 del 26 aprile 2019

## Regeste

guida in stato d'inattitudine | Strassenverkehrsgesetz SVG

## Erwägungen

### E. 2

CPP e che sarebbe pertanto inutilizzabile. Assieme alle osservazioni trasmesse in allegato le specifiche tecniche di una distributrice dell'apparecchio Lion alcolmeter® SD-400, la Labtec Service SA, e della produttrice, la Lion Laboratories Ltd., nonché

### E. 3

/ 17 una perizia di MeteoSvizzera. La Procura pubblica emise un decreto di apertura dell'istruzione (act. PP.1.2) e citò l'imputato all'interrogatorio (act. PP.4.1 e PP.4.2), avvenuto il 23 aprile 2012 (act. PP.4.9). D. Dopo alcuni accertamenti concernenti la modalità d'uso dell'etilometro (vedi act. PP.5.1 segg.), il 16 agosto 2012 la Procura pubblica rilasciò una comunicazione alle parti (act. PP.1.4), prospettando la trasmissione dell'atto d'accusa al tribunale. In data 19 settembre 2012 (act. PP.1.6) trasmise gli atti al Tribunale distrettuale Moesa, considerando il decreto d'accusa come atto d'accusa e rinunciando alla citazione al dibattimento principale. Lo stesso giorno emise il rapporto finale (act. PP.1.5). Le spese d'istruzione ammontarono fino a quel punto a CHF 1'889.55 (act. TDM.1 dell'incarto n. 515-12-8 [n.d.r.: nel seguito i rinvii agli atti del Tribunale distrettuale Moesa si riferiscono sempre a quell'incarto]). E. Il 1° ottobre 2012 (act. TDM.5) il Tribunale distrettuale Moesa concesse alle parti la possibilità di presentare richieste probatorie. L'imputato chiese di assumere quali mezzi di prova un "User Handbook" della produttrice e una "Kurzinstruktion" del modello dell'etilometro Lion alcolmeter® 500. La Procura pubblica non si oppose all'assunzione agli atti dei due documenti (act. TDM.7 e TDM.8). F. L'imputato presentò un'esaustiva istanza in data 19 novembre 2012 con la quale essenzialmente chiese che sia accertata l'inutilizzabilità delle prove raccolte e che queste ultime siano tolte dal fascicolo e conservate in sede separata (act. TDM.10). La Procura pubblica rinunciò a presentare osservazioni e, rinviando alle considerazioni nel rapporto finale, propose di respingere le richieste dell'imputato e decidere come da lei prospettato (act. TDM.11 e TDM.12). G. Il Tribunale distrettuale Moesa emise la sentenza il giorno del dibattimento dell'11 dicembre 2012 (cfr. act. TDM.9, TDM.14 e TDM.15), notificando il dispositivo il 13 dicembre 2012 (act. TDM.16). Poiché l'imputato annunciò appello in data 14 dicembre 2012 (act. TDM.17), il Tribunale distrettuale Moesa comunicò la sentenza con motivazione scritta il 21 dicembre 2012 (act. E.1 dell'incarto n. SK1 12 57) con il dispositivo sostanzialmente invariato: 1. X.\_\_\_\_\_, 1980, Comano, è autore colpevole di guida in stato d'inattitudine (art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr). Di conseguenza è condannato ad una pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 20.- (venti) cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, e a una

multa di CHF 400.- (quattrocento). La pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento della multa corrisponde a 4 (quattro) giorni. 2. Le spese e tasse processuali, consistenti in spese e tasse d'istruttoria della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 1'889.55 e nella tassa di giudi-

### **E. 3.1**

Come si è detto, agli atti non vi è un valore di concentrazione di alcol nel sangue, poiché – a mente del Tribunale federale – non è stato ordinato validamente un prelievo del sangue. Riprendendo la fattispecie così come descritta sopra, sta di fatto che presso l'imputato gli agenti della Polizia cantonale hanno constatato l'alito alcolico, uno stato di stanchezza e gli occhi arrossati. L'imputato stesso ha poi dichiarato e riconosciuto espressamente di aver bevuto circa 7 birre fra le 23.30 dell'11 febbraio 2012 e le 05.25 del 12 febbraio 2012, precisando inoltre di aver bevuto circa mezza lattina da 0.33 l proprio prima di partire alle 05.25 esatte, e ha indicato di aver dormito l'ultima volta l'11 febbraio 2012 dalle 02.00 alle 10.00. Questi elementi sono stati esplicitamente dichiarati utilizzabili dal Tribunale federale, il quale ha escluso un effetto indiretto ai sensi dell'art. 141 cpv. 4 CPP. Anche il fatto che alle 05.44 è stato usato l'apparecchio Lion alcolmeter® SD-400 e che è stata fatta una sola misurazione senza un risciacquo della bocca è pacifica.

### **E. 3.2**

La massima Corte non si è invece espressa in merito all'asserita inutilizzabilità di tale test dell'alito, benché le fossero note tutte le censure dell'imputato e il ragionamento fatto nella sentenza impugnata. Per la Camera giudicante di per sé non vi sarebbe alcun motivo per scostarsi dal ragionamento fatto in merito nella sentenza dell'8 agosto 2016 (SK1 15 2). Il test va tuttora qualificato come un'analisi preliminare ai sensi dell'art. 10 dell'Ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 28 mar-

### **E. 3.3**

Nell'occorrenza si costata che non vi è una prova di tale concentrazione al momento dell'accaduto. In assenza di una misurazione vincolante del valore di alcol nel sangue, ci si deve rifare alle dichiarazioni dell'imputato, secondo cui nell'arco di tempo qui in domanda, ossia dalle ore 23.30 alle ore 05.25, egli avrebbe bevuto circa 7 unità di birra, precisando più tardi (nella procedura d'appello SK1 17 19) che si sarebbe trattato di unità da 0.3 l e da 4.5% di alcol. Gli altri indizi per un eventuale stato d'ebbrezza, come gli occhi arrossati e l'alito alcolico, non sono quantificabili a sufficienza. Volendo fare un calcolo teorico – almeno per ipotesi, siccome anche quello non è assolutamente preciso – in base a dette dichiarazioni, si giungerebbe qui comunque a un valore inferiore a 0.5 g/kg o 0.5‰. Per effettuare il calcolo ci si può riferire alle "Istruzioni concernenti l'accertamento dell'inabilità alla guida nella circolazione stradale" dell'Ufficio federale delle strade USTRA del 2 agosto 2016, di cui l' allegato 3 alla sezione 4 ("Raccomandazioni per il calcolo teorico dell'alcolemia in base ai dati forniti sulle quantità ingerite e sul momento del consumo"), prendendo qui i riconosciuti 99 kg di peso dell'appellante al momento determinante dei fatti, un quantitativo minimo riconosciuto di 1'965 ml di birra di gradazione media riconosciuta di 0.045 (=4.5%) di alcol in volume con una densità dell'alcol standard di 0.8 g/ml, cioè un totale di 70.74 g di alcol, il fattore di ripartizione standard di 0.7 per gli uomini e un periodo rilevante fra inizio del consumo (23.30) fino al momento giuridicamente rilevante (05.25) di complessive 5 ore 55 minuti. Applicando la cosiddetta formula di Widmark si otterrebbe un valore teorico di circa 1.02‰ che

risulterebbe dall'assorbimento immediato e completo dell'alcol ingerito, senza tenere conto dell'eliminazione. Esso si riferisce dunque al momento d'inizio del consumo. L'alcoemia presente al momento rilevante ai fini del presente giudizio sarebbe dunque con alta probabilità sotto la soglia di 0.5‰, anche volendo presumere – a svantaggio dell'imputato – una biodisponibilità del 100% e un'eliminazione minima di 0.1‰ all'ora per le quasi 6 ore in domanda. Lo conferma anche un calcolo di verifica effettuato mediante la tabella sul sito internet <[www.kardiolab.ch/Alkohol\\_Widmark.html](http://www.kardiolab.ch/Alkohol_Widmark.html)>. Non impone soffermarsi in merito alle altre censure dell'imputato, limitandosi a ritenere che non vi sono gli

#### **E. 4**

/ 17 zio del Tribunale distrettuale Moesa di CHF 1'600.-, per complessivi CHF 3'489.55, sono poste a carico del condannato e vanno versate, unitamente alla multa di CHF 400.- (in totale CHF 3'889.55) al Tribunale distrettuale Moesa entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza. 3. (Notificazioni) H. Il 27 dicembre 2012 (act. A.1 dell'incarto n. SK1 12 57) l'imputato inoltrò la dichiarazione d'appello al Tribunale cantonale dei Grigioni, precisando che intende impugnare l'intera sentenza e chiedendo quanto segue: - l'imputato è riconosciuto non colpevole; - spese e tasse processuali sono poste a carico dello Stato; - all'imputato è riconosciuto, a titolo di indennità per le spese sostenute, indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale, riparazione del torto morale, un indennizzo forfettario di CHF 1500.- In tale scritto diede espressamente il suo consenso all'eventuale ordine di una procedura scritta ai sensi dell'art. 406 cpv. 2 CPP. Invitata a presentare osservazioni (act. D.2 dell'incarto n. SK1 12 57), la Procura pubblica rinunciò a esprimersi (act. A.2 dell'incarto n. SK1 12 57). I. In seguito il 1° febbraio 2013 l'allora presidente della Prima Camera penale, il giudice cantonale Pritzi, decretò la disposizione della procedura scritta (act. D.3 dell'incarto n. SK1 12 57). L'appellante presentò la motivazione scritta d'appello il 22 febbraio 2013 (act. A.3 dell'incarto n. SK1 12 57), la Procura pubblica chiese a suo turno la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado (act. A.4 dell'incarto n. SK1 12 57). J. Con sentenza del 3 luglio 2014, comunicata il 6 agosto 2014 (act. F.1 dell'incarto n. SK1 12 57), l'allora presidente della Prima Camera penale respinse l'appello in qualità di giudice unico, poiché lo ritenne manifestamente infondato, nella misura della sua ammissibilità. Le spese della procedura d'appello di CHF 2'000.00 le mise a carico dell'appellante, senza riconoscergli indennità. K. L'imputato insorse al Tribunale federale contro detta sentenza con ricorso in materia penale del 5 settembre 2014 (timbro postale del 7 settembre 2014; act. G.2.1 dell'incarto n. SK1 12 57). Con sentenza 6B\_855/2014 del 9 gennaio 2015, comunicata il 15 gennaio 2015, il Tribunale federale accolse parzialmente il ricorso, nella misura in cui era ammissibile, annullò la sentenza impugnata e rinviò la causa al Tribunale cantonale per nuovo giudizio. La massima Corte ritenne che la sentenza impugnata non avrebbe potuto essere emanata dal presidente in qualità di giudice unico, poiché ciò violerebbe la garanzia del giudice naturale dell'insorgente. Nella misu-

#### **E. 5**

/ 17 ra in cui il ricorrente chiese che il rinvio a nuovo giudizio avvenga ad altra Camera dalla Prima Camera penale e che il presidente di quest'ultima non abbia più a occuparsi del suo appello, il Tribunale federale considerò il ricorso inammissibile, precisando che l'insorgente avrebbe la possibilità di presentare una domanda di ricusazione in sede cantonale. L. L'allora presidente della Prima Camera penale aprì un nuovo incarto (n. SK1 15 2) e concesse alle parti la possibilità di presentare osservazioni in merito alla sentenza

del Tribunale federale (ormai act. A.1 dell'incarto n. SK1 15 2) con scritto dell'11 febbraio 2015 (act. D.1 dell'incarto n. SK1 15 2). La Procura pubblica dichiarò di rinunciare a una presa di posizione in data 16 febbraio 2015 (act. A.2 dell'incarto n. SK1 15 2). M. Con istanza del 2 marzo 2015 X.\_\_\_\_\_ chiese al giudice cantonale Pritzi che aveva deciso nel merito di procedere a ricusarsi d'ufficio, presentando in via subordinata una domanda di ricusazione (act. A.3 dell'incarto n. SK1 15 2 = act. A.1 dell'incarto n. SK1 15 7). Per tale istanza fu aperto un nuovo incarto (SK1 15 7). Il giudice cantonale Pritzi si ricusò di propria volontà con scritto del 16 marzo 2015 (act. A.4 dell'incarto n. SK1 15 2 = act. A.2 dell'incarto n. SK1 15 7), cosicché decadde la necessità di trattare la domanda di ricusazione inoltrata in via subordinata. N. Il 27 marzo 2015 il sottoscritto nuovo presidente della Prima Camera penale comunicò la composizione della Camera giudicante e informò che essa farebbe redigere la sentenza dal sottoscritto cancelliere [in Grigioni detto attuario] Rogantini (act. D.2 dell'incarto n. SK1 15 2 = act. D.1 dell'incarto n. SK1 15 7). Segnalò inoltre che non sarebbe previsto un dibattimento, X.\_\_\_\_\_ avendo espressamente dato il consenso alla procedura scritta già con la dichiarazione d'appello del 27 dicembre 2012 (act. A.1 dell'incarto n. SK1 12 57), e che la Procura pubblica avrebbe rinunciato a presentare osservazioni in merito alla sentenza del Tribunale federale. O. Con scritto del 17 giugno 2016 (act. D.3 dell'incarto n. SK1 15 2) il presidente della Prima Camera penale precisò, in complemento a quanto comunicato il 27 marzo 2015, che la procedura scritta sarebbe ordinata su proposta e con l'esplicito consenso dell'appellante esclusivamente in base all'art. 406 cpv. 2 lett. a CPP. Invitato a presentare osservazioni, l'appellante non si espresse in merito. P. In data 8 agosto 2016 la Prima Camera penale decise quanto segue (sentenza motivata comunicata per scritto il 10 agosto 2016, act. F.2 dell'incarto n. SK1 15 2): 1. L'appello è parzialmente accolto.

### **E. 5.1**

Giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le sue spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a), un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b) e una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione

### **E. 5.2**

Sia menzionato innanzitutto che se, come pare sottintendere l'appellante, egli fosse davvero stato sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si fosse imposta per tutelare i suoi interessi, l'imputato avrebbe potuto chiedere a chi dirige il procedimento di disporre una difesa d'ufficio (art. 132 cpv. 1 lett. b CPP). Egli ha però prediletto difendersi da solo, reputando il caso "chiaro e semplice" (act. A.5 dell'incarto n. SK1 17 19, pag. 5). Non gli vanno dunque rimborsate spese per un difensore, né di principio nemmeno le sue spese per lo studio del diritto. Entrano in rassegna unicamente le spese da lui effettivamente sostenute nella misura in cui siano state necessarie e da lui debitamente documentate, cioè quelle che gli hanno causato un danno ai sensi del diritto delle obbligazioni, tenendo presente inoltre che l'onere della prova è a suo carico (art. 8 CC).

#### **E. 5.2.1**

Nel caso qui in giudizio l'appellante chiede fra l'altro il rimborso di CHF 95.05 per la perizia meteorologica. Essa è di un certo rilievo nell'ambito del giudizio della rilevanza del test

dell'alito, poiché al momento della misurazione vi erano temperature esterne vicine al limite inferiore per l'utilizzabilità della misurazione. Detta domanda di rimborso è documentata dalla fattura in allegato (act. A.5.1 dell'incarto n. SK1

### **E. 5.2.2**

L'appellante fa inoltre valere una somma esorbitante di ben 107 ore lavorative e, considerando un salario orario di CHF 30.00 all'ora, chiede complessivi CHF 3'210.00. Non spiega né da dove trae quel salario orario, rimasto senza prova alcuna, né tantomeno documenta di esser stato assente dal lavoro durante le asserite

14 / 17 107 ore, di cui sostiene aver trascorso 7 ore per la partecipazione a un interrogatorio e al dibattimento di prima istanza nonché per lo studio di atti presso gli uffici della Polizia cantonale ticinese a Lugano. Agli atti non ha versato neanche un singolo documento che comprovasse anche solo vagamente una sua assenza non remunerata al posto di lavoro – i cui orari di lavoro sono rimasti pure quelli ignoti – o di aver sofferto un'effettiva perdita di guadagno. Inoltre è del tutto contraddittorio il ragionamento dell'appellante nella misura in cui afferma prima che il caso sarebbe stato "chiaro e semplice" e i fatti "chiari sin dall'inizio e pressoché incontestati" (act. A.5 dell'incarto n. SK1 17 19, pag. 5), per poi pretendere di aver dovuto investire ciononostante oltre 100 ore lavorative per la sua difesa, senza però fare capo a un difensore. Come sostiene a ragione la Procura pubblica, con rinvio alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. per esempio la sentenza del Tribunale federale 6B\_251/2015 del 24 agosto 2015 consid. 2.2.4), si ritiene in questa sede che il danno economico non sia documentato ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, cosicché tale pretesa va senz'altro respinta.

### **E. 5.2.3**

Possono invece essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per la stampa e l'invio postale delle 17 memorie scritte agli atti. Tuttavia pare del tutto sproporzionato riconoscergli CHF 20.00 per lettera come da lui preteso. La spedizione di una busta per posta raccomandata costa notoriamente CHF 6.30 (oppure CHF 5.30 se si usufruisce della possibilità dello WebStamp). Presumendo che egli abbia speso CHF 6.30 per busta, l'appellante ha diritto a CHF 107.10. Per la stampa e l'uso del computer può essere preso come riferimento un prezzo medio di CHF 0.20 per pagina. Nella fattispecie, sapendo che le istanze variano da 2 a 63 pagine, si giustifica aggiudicargli semplicemente un importo forfettario di CHF 100.00 che dovrebbe senz'altro coprire tutte le spese.

### **E. 5.2.4**

Per quanto attiene alle asserite spese di spostamenti di CHF 160.00, ossia due andate e ritorni di 40 km da CHF 1.00 al chilometro per viaggio dal suo domicilio a O.1\_\_\_\_\_, il numero di chilometri può essergli riconosciuto, tuttavia non l'importo per chilometro. Secondo prassi va aggiudicato un tasso di CHF 0.70 al chilometro – importo così definito quale costo medio al chilometro di un'automobile ad esempio dalle autorità fiscali – dimodoché l'imputato ha diritto a un indennizzo di CHF 112.00.

### **E. 5.2.5**

La pretesa di rimborso non documentata di CHF 150.00 per il taxi a casa il mattino dopo il controllo è invece inammissibile. A prescindere dal risultato di questa procedura giudiziaria, in base ai loro rilevamenti fatti gli agenti della Polizia cantonale avevano difatti il dovere di impedire all'imputato la continuazione del viaggio e sequestrargli la licenza di

condurre giusta l'art. 54 cpv. 3 LCStr. Come fa valere giusta- mente la Procura pubblica, la revoca provvisoria della licenza di condurre non è av-

15 / 17 venuta nell'ambito di un procedimento penale, ma a mano dell'autorità di revoca, considerando che la rispettiva normativa è contemplata nel diritto di polizia. Non si applica perciò il CPP (vedi la sentenza del Tribunale federale 6B\_178/2015 del 26 agosto 2015 consid. 2.2). Per gli scopi della presente procedura, nella misura in cui dovessero davvero sussistere, detti costi restano dunque a carico dell'imputato, co- me anche quelli – del resto per nulla documentati – di asserito rimborso spese a due conoscenti qui nemmeno nominati che avrebbero accompagnato l'imputato a recupe- rare la sua macchina l'indomani. La stessa cosa vale infine pure per i costi – anch'- essi assolutamente non provati – per l'uso dei mezzi pubblici e taxi durante il periodo di due settimane circa in cui gli era ritirata la patente.

### **E. 5.3**

Per quanto attiene infine alla pretesa di risarcimento del torto morale, va dap- prima distinto se essa si basi sull'asserita illegalità del prelievo del sangue nel senso dell'art. 431 cpv. 1 CPP oppure sull'asserita violazione del principio della celerità.

#### **E. 5.3.1**

Per la prima variante sia rammentato che il Tribunale federale ha costatato a più riprese che un prelievo di sangue costituisce solo un intervento lieve nella libertà personale (DTF 128 II 259 consid. 3.3 e DTF 124 I 80 consid. 2d). Nell'occorrenza poi, a prescindere dal risultato della procedura penale, è stato proprio l'imputato a causare tale analisi del sangue, dichiarando di aver bevuto circa 7 birre e avendo prodotto un risultato del test dell'alito nettamente superiore alla soglia rilevante. Si ricorda anche che l'imputato non si è opposto al prelievo del sangue e ha anzi dichia- rato che gli agenti sarebbero stati molto gentili con lui. Ma anche volendo ammettere per mera ipotesi che nel caso dell'analisi del sangue si tratterebbe di un provvedi- mento coercitivo adottato illegalmente – il che come si è visto non è per nulla il caso (è meramente inutilizzabile il suo risultato quale prova poiché è stata ordinata dalla Polizia cantonale anziché dalla Procura pubblica, ma è assolutamente indubbio che poteva e anzi doveva essere fatta) – la presunzione di una lesione illecita nella per- sonalità di particolare gravità decade nella fattispecie. L'appellante non ha dimostrato sufficientemente di aver sofferto particolarmente.

#### **E. 5.3.2**

Per ciò che riguarda invece l'asserita violazione del principio della celerità, è pur vero che il procedimento nel suo insieme è durato più della norma. La violazione però non è per nulla grave. Va difatti tenuto conto del fatto che vi sono state varie impugnazioni, di cui due al Tribunale federale, con diversi scambi di scritti, e ogni singola procedura, presa per sé, non ha oltrepassato una misura talmente spropor- zionata dall'aspetto temporale da giustificare un'indennità a titolo di torto morale. Neanche la durata globale non impone l'aggiudicazione di una tale indennità. Del resto l'appellante nemmeno dimostra di essere stato particolarmente toccato dalla durata della procedura. Non vi è stata nessuna pre-condanna da parte dei media e

16 / 17 non sono rilevabili neanche altri effetti negativi o implicazioni per la sua salute, il suo onore o la sua vita professionale. Ricapitolando si costata infine che mentre la Procu- ra pubblica e i primi giudici del Tribunale distrettuale Moesa hanno pienamente osse- quiato il principio della celerità, va pur concesso che il Tribunale cantonale avrebbe

ragionevolmente potuto evadere il procedimento più rapidamente. L'art. 5 CPP non prevede sanzioni in caso di violazione dell'imperativo di celerità, ci si deve perciò orientare alla giurisprudenza (vedi in particolare la sentenza del Tribunale federale 1P.338/2000 del 23 ottobre 2000 consid. 4, confermata fra l'altro con sentenza del Tribunale federale 6B\_810/2008 del 12 marzo 2009 nel consid. 3). Considerati tutti questi elementi e tenuto conto della giurisprudenza in merito, a mente di questa Corte nella fattispecie ci si può limitare a constatare una violazione lieve del principio di celerità per il fatto che la durata totale del procedimento è stata superiore a quanto ci si può aspettare in un caso di questo tipo sotto queste condizioni specifiche. La constatazione della violazione lieve del principio di celerità costituisce, a mente di questa Corte, una riparazione sufficiente del torto morale potenzialmente sofferto.

#### **E. 5.4**

Ne segue che la richiesta di risarcimento può essere accolta soltanto parzialmente, ovvero per complessivi CHF 414.15.

#### **E. 6**

Le spese della procedura d'appello di CHF 3'000.00 vanno a carico dell'appellante in ragione di 4/5, ossia di CHF 2'400.00. L'eccedenza di CHF 600.00 resta a carico del Cantone dei Grigioni.

#### **E. 7**

Non sono riconosciute indennità.

#### **E. 8**

(Indicazione dei mezzi di impugnazione)

#### **E. 9**

/ 17 1. Dato il rinvio da parte del Tribunale federale, questa Corte deve chinarsi a nuovo sull'appello dell'imputato, tenendo conto delle considerazioni fatte dalla massima Corte elvetica, ossia in particolare scartando imperativamente dall'incarto l'analisi del sangue con il rispettivo risultato (per l'effetto vincolante di sentenze di rinvio a nuovo giudizio vedi in particolare la sentenza del Tribunale federale 6B\_408/2013 del 18 dicembre 2013 consid. 3). Va dunque giudicato – esclusivamente in base alle prove rimanenti agli atti – se l'imputato abbia guidato in stato di ebbrietà con concentrazione qualificata di alcol nel sangue e si sia perciò reso colpevole di guida in stato d'inattitudine con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue. Si ricorda a merito titolo di completezza che la qualificazione giuridica dell'atto compete al tribunale e che questa Camera può perciò anche giungere a una conclusione diversa e ritenere dati i presupposti soltanto della guida in stato di ebbrietà semplice. Si precisa inoltre che – contrariamente a quanto asserito erroneamente dall'imputato – l'atto d'accusa è sufficiente e valido, anche se fa riferimento a una prova che non è più agli atti e non può essere utilizzata. Difatti nel decreto d'accusa la Procura pubblica non ha fatto altro che indicare la fattispecie di cui sopra, reputando l'imputato colpevole di guida in stato di ebbrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue di un determinato valore superiore allo 0.8 g/kg o 0.8‰. Ciò è ammissibile. Nel seguito sarà di competenza di questa Camera decidere se tale conclusione merita conferma. 2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 CPP ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole

all'imputato (cosiddetto principio in dubio pro reo, art. 10 cpv. 3 CPP). Incombe alle autorità penali comprovare l'esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi considerevoli e insormontabili che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Il giudice deve piuttosto vagliare, fondandosi su tutti gli indizi, le prove e le circostanze che risultano dagli atti, quale delle due esposizioni sia atta a convincerlo: quella dell'accusa o quella dell'accusato. Unicamente nel caso che una tale convinzione non possa essere acquisita né dall'una né dall'altra esposizione dei fatti, il giudice deve ammettere la fattispecie a favore dell'accusato conformemente al principio in dubio pro reo (vedi ad esempio PTC 1978 n. 31). In tal caso va pronunciato il proscioglimento. 3. Giusta l'art. 91 cpv. 1 secondo periodo vLCStr nella versione in vigore al momento dei fatti la mattina del 12 febbraio 2012 (RU 2002 2767 pag. 2776), corrispondente all'attuale art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr, chiunque conduce un veicolo a motore in

#### **E. 10**

/ 17 stato di ebbrietà con una concentrazione qualificata di alcol nel sangue è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Tale disposizione, nella versione in vigore al momento dell'accaduto, rinviava all'art. 55 cpv. 6 LCStr rimasto invariato. Questa norma, a sua volta, rinviava all'art. 1 dell'Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale del 21 marzo 2003 nella versione di allora (RU 2004 3523). Ai sensi di quest'ultima, un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) – indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilità all'alcol – se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5‰ o più oppure se ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione (cpv. 1). È considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8‰ o più (cpv. 2). Tuttavia, visto il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 10 cpv. 2 CPP), il giudice può concludere a uno stato d'inattitudine anche basandosi su altri elementi che un esame del sangue (cfr. art. 55 cpv. 4 CPP; DTF 129 IV 290 consid. 2.7), ad esempio una confessione riguardo alla quantità di bevande alcoliche consumate prima di mettersi alla guida (per più dettagli vedi innanzitutto SILVAN FAHRNI/STEFAN HEIMGARTNER, in Basler Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Basilea 2014, n. 18 ad art. 91 LCStr con rinvii).

#### **E. 11**

/ 17 zo 2007 (OCCS; RS 741.013) con base legale sufficiente e senza violazione del principio nemo tenetur. Come ritenuto testualmente in detta sentenza, però, si conferma pure in questa sede che un'analisi preliminare è – di per sé e senza altri elementi – insufficiente quale prova vera e propria del tasso alcolico esatto della persona controllata, ma serve a determinare se debbano essere fatti altri accertamenti sull'eventuale inattitudine alla guida del conducente controllato. Esso non è perciò di particolare utilità nella fattispecie, a prescindere dai lunghi biasimi dell'appellante, poiché il fatto che l'imputato abbia bevuto è più che chiaro; contestata è invece la concentrazione concreta di alcol nel sangue.

#### **E. 12**

/ 17 elementi probatori sufficienti per una condanna, neanche solo di guida in stato di ebbrezza con una concentrazione fra il 0.5 e il 0.8‰. L'imputato appellante va perciò prosciolto. 4. Vanno determinate ora le conseguenze in materia di spese. Le spese procedurali vanno di principio sostenute dal Cantone che ha condotto il procedimento (art. 423 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie non è data nessuna delle costellazioni previste nelle disposizioni derogatorie del CPP ai sensi di detta norma, cosicché la totalità delle spese, sia quelle dell'istruttoria sia quelle di primo e di secondo grado, devono andare a debito del Cantone dei Grigioni. Per quanto concerne il loro ammontare, le spese dell'istruttoria e della procedura di prima istanza possono essere confermate, apparendo misurate. Per la procedura d'appello esse ammontano a CHF 4'000.00. 5. L'appellante chiede infine un'indennità di CHF 8'105.05, ridotta per sua "grande magnanimità", come scrive (act. A.5 dell'incarto n. SK1 17 19, pag. 7), a un importo forfettario di CHF 8'000.00. Tale pretesa sarebbe composta dalla produzione e l'invio di 17 lettere per posta raccomandata per un totale di CHF 340.00 (considerando ragionevole un'indennità di CHF 20.00 per invio), ai quali si aggiungerebbero CHF 95.05 per la perizia meteorologica dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera, CHF 210.00 di tempo lavorativo perso (7 ore da CHF 30.00) e CHF 160.00 di costi per gli spostamenti per la partecipazione necessaria al procedimento (interrogatori e dibattimento di primo grado nonché lo studio degli atti), CHF 3'000.00 di tempo di lavorativo impiegato per lo studio del diritto e redigere le suddette lettere, poi CHF 2'000.00 a titolo di risarcimento del torto morale per lesioni della sua sfera intima per essersi "sentito umiliato già al momento dell'esecuzione del prelievo del sangue e dell'esame medico completo, ma in maniera molto maggiore quando, approfondendo il diritto penale, ha scoperto che l'ordine dello stesso era in effetti illegale" (act. A.5 dell'incarto n. SK1 17 19, pag. 4), CHF 150.00 per il taxi a casa la mattina dell'accaduto essendogli stata sequestrata la licenza di condurre, 2 x CHF 25.00 a titolo di rimborso spese per due conoscenti che lo avrebbero accompagnato il giorno successivo a recuperare la sua vettura, CHF 100.00 per l'utilizzo dei mezzi pubblici e taxi fino al riottenimento della licenza di condurre, e CHF 2'000.00 per la violazione del principio di celerità.

### **E. 13**

/ 17 della libertà (lett. c). L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato e può invitarlo a quantificarle e provarle (cpv. 2). La base legale per il diritto al risarcimento dei danni e alla riparazione del torto morale è stata concepita nel senso di una responsabilità causale: lo Stato deve riparare la totalità del danno che presenta un nesso causale con il procedimento penale ai sensi del diritto della responsabilità civile. Le spese da rimborsare a tenore della lett. a sono essenzialmente le spese per un difensore di fiducia. Giusta la lett. b si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali, nonché delle spese di viaggio. Per quanto attiene alla lett. c si intendono delle lesioni particolarmente gravi degli interessi personali dell'imputato ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 CC o dell'art. 49 CO (Messaggio del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 989 pag. 1231). Ai sensi dell'art. 430 cpv. 1 CPP, poi, l'autorità penale può ridurre o non accordare l'indennizzo o la riparazione del torto morale se l'imputato ha provocato in modo illecito e colpevole l'apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (lett. a) o se le spese dell'imputato sono di esigua entità (lett. c).

### **E. 17**

/ 17 La Prima Camera penale giudica : 1. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata del Tribunale distrettuale Moesa dell'11 dicembre 2012 è annullata. 2. X.\_\_\_\_\_ è prosciolto dall'accusa di guida in stato d'inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 secondo periodo vLCStr. È inoltre constatata una violazione del principio di celerità ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU. 3. Le spese processuali, consistenti in spese d'istruttoria della Procura pubblica dei Grigioni di CHF 1'889.55 e in spese processuali del Tribunale distrettuale Moesa di allora di CHF 1'600.00, per complessivi CHF 3'489.55, vanno a carico del Cantone dei Grigioni e sono pagate dalla cassa del Tribunale regionale Moesa. 4. Le spese della procedura d'appello di CHF 4'000.00 vanno a carico del Cantone dei Grigioni e sono pagate dalla cassa del Tribunale cantonale. 5. Il Cantone dei Grigioni è obbligato a versare X.\_\_\_\_\_ un'indennità di CHF 414.15. Altre pretese d'indennità e riparazioni del torto morale sono respinte, nella misura in cui sono ammissibili. 6. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 7. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.